

14144

2006

Scet. N° 14144/06

Ref. N° 613/07

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
OTTAVA SEZIONE

nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dott. FERNANDO CIAMPI | Presidente |
| Dott. GEMMA GUALDI | Giudice |
| Dott. ENRICO CONSOLANDI | Giudice relatore |

| |
|-----------------------|
| TRIBUNALE DI MILANO |
| IL CAPO UFFICIO |
| Aw. Rizza |
| 17 GEN. 2007 |
| RICHIESTA COMP. 143 |
| C. P. 143 |
| APPLICAZIONE ART. 143 |
| Euro 1x971 |

3

all'esito dell'udienza collegiale del 21.12.2006 ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 56459/2006 promossa da:

ROBERTO LEONARDO (C. P. 143); elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA SOPERGA, 14/A n. 20127 MILANO (MI -) dell'avv. RIZZA SALVATORE (C. P. 143) che, con l'avv. RIVERA GIULIO (C. P. 143), lo rappresenta e difende;

Attore

SKIRONI LEONARDO (C. P. 143); elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA SOPERGA, 14/A n. 20127 MILANO (MI -) dell'avv. RIZZA SALVATORE (C. P. 143) che, con l'avv. RIVERA GIULIO (C. P. 143), la rappresenta e difende;

Attore

ALESSANDRO LEONARDO (C. P. 143), elettivamente domiciliato presso lo studio in VIA SOPERGA, 14/A n. 20127 MILANO (MI -) dell'avv. RIZZA SALVATORE (C. P. 143) che, con l'avv. RIVERA GIULIO (C. P. 143), lo rappresenta e difende;

Attore

contro

CIS PLAST SRL (C. P. 143), elettivamente domiciliata in Milano Via Guido d'Arezzo n. 15, presso l'avv. Selvino Beccari; rappresentata e difesa dagli avv. Athos Menghini e Alessandro Pelucchi

Convenuto

CONCLUSIONI

Per le conclusioni si rinvia alla citazione e alla memoria di costituzione, ove le conclusioni sono specificamente riportate.

Svolgimento del processo

Gli attori, soci di minoranza della CIS PLAST srl, impugnano la delibera della assemblea 28 giugno 2006 con cui sono state assorbite perdite per 195.494,13 euro, parte mediante azzeramento di capitale e riserva legale, parte (euro 147.136,80) mediante aumento del capitale da parte dei soci e successiva ridiminuzione dello stesso a 12.000; tale aumento di capitale è stato sottoscritto solo dai soci facenti parte della famiglia D. senza opzione degli attori, oggi ovviamente impugnanti per questo motivo. Altri motivi di impugnazione sono la insussistenza del quorum deliberativo statutario, che per vero rinvia sul punto alle disposizioni del codice civile, ma quelle precedenti alla riforma, e la carenza degli adempimenti relativi all'informazione ai soci per le delibere sui bilanci, con riferimento alla situazione patrimoniale che rifletteva le perdite e presentata all'assemblea.

Trattandosi di impugnativa di delibera assembleare, il ricorso cautelare per la sospensione della stessa è stato depositato in corso di causa, come prevede l'art. 2379 cc. All'udienza tenutasi per la trattazione del procedimento cautelare, fissata per altro dopo la scadenza del termine per la notifica

gl

della memoria di costituzione, si sono presentati i soli ricorrenti e parte resistente non si era ancora costituita, pur avendo notificato la sua memoria agli attori.

A quella udienza, come per altro ipotizzato nel decreto di fissazione, è stato disposto il giudizio abbreviato, dopo la precisazione delle conclusioni di parte attrice e ricorrente e il giudizio fissato per il 21.12.2006 innanzi al collegio.

A tale udienza si è proceduto a breve discussione, ma le parti per lo più si sono riportate alle memorie conclusionali, depositate da entrambe le parti nel termine che era stato fissato nell'ordinanza di giudizio abbreviato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Delle ragioni addotte dall'attore merita accoglimento quella relativa alla mancata concessione del diritto di opzione nell'aumento di capitale, il che esime dall'entrare nel merito delle altre questioni.

Deve solo preliminarmente dirsi dei motivi che impongono di rigettare la eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla convenuta, perchè gli impugnanti, non avendo sottoscritto l'aumento di capitale avrebbero oggi perso la qualità di soci.

L'argomento prova troppo: se dovesse accogliersi questa eccezione il diritto stesso di partecipare alla società sarebbe alla mercè della maggioranza che con apposite delibere violando l'obbligatorietà del diritto di opzione potrebbe liberarsi di qualsiasi socio di minoranza privandolo al contempo della qualità di socio e dell'azione tea a far valere in giudizio il suo diritto a restar socio.

E' chiaro pertanto che, pur restando vero che la qualità di socio deve sussistere, pena la carenza di interesse, dall'inizio dell'impugnazione fino alla decisione della causa, qualora dalla decisione dipenda la permanenza dell'attore nella società l'interesse ad agire sussiste in ogni caso, proprio perchè dalla decisione dipende la qualità di socio.

E' in ogni caso da osservare come l'art. 2479 ter cc in tema di srl richiami vari commi dell'art. 2377 cc, ma non il secondo, quello che stabilisce il necessario possesso di un certo numero di azioni per l'impugnazione della assemblea, in ossequio alla nuova impostazione personalistica della srl riformata, nella quale viene considerata maggiormente, rispetto alle spa, la posizione dei soci.

Per quanto riguarda il merito della assemblea è palese la violazione dell'art. 2481 bis cc, che prescrive a tutela della parità delle partecipazioni un diritto anche sugli aumenti di capitale "mediante nuovi conferimenti". Prevede anche, tale norma, che si debba assegnare ai soci uno "spatium deliberandi" per decidere se sottoscrivere o meno e che tale termine non possa essere inferiore a 30 giorni e in effetti questo era stato l'atteggiamento dei soci di minoranza in assemblea quando avevano contestato che "la sottoscrizione dell'aumento di capitale debba avvenire contestualmente in data odierna nonchè la mancata assegnazione di un termine minimo per procedere allo stesso" e dichiarato espressamente di non rinunciare ai diritti di opzione, pur non sottoscrivendo immediatamente l'aumento di capitale.

Nonostante ciò la assemblea deliberava l'aumento con la sottoscrizione dei soli soci di maggioranza ed escludendo così la minoranza, tanto è vero che il punto 4 della delibera è la presa d'atto che il capitale, di euro 12.000, "spetta ai soci come segue:

- ~~F. Del Grosso~~ per una quota di euro 5.340,00;
- ~~L. Del Grosso~~ per una quota di euro 2.220,00;
- ~~A. F. Del Grosso~~ per una quota di euro 2.220,00;
- ~~S. Bin D. Del Grosso~~ per una quota di euro 2.220,00;"

La palese violazione di legge viene giustificata dalla convenuta con il fatto che gli odierni impugnanti avrebbero dovuto dichiarare espressamente nella assemblea stessa se intendevano o meno sottoscrivere, ma questa pretesa è in palese contrasto con la norma dell'art. 2481 bis c. 2 cc sopra ricordata, che prevede la assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni ai soci per decidere se sottoscrivere o meno.

Nè può invocarsi la necessità urgente di far affluire risorse fresche per far fronte alle perdite, pena lo scioglimento, poichè a ciò può farsi fronte mediante la contemporanea offerta di sottoscrizione dell'inoptato, a garanzia del quale i versamenti possono essere anticipati, come in effetti sono stati

R/L

anticipati nel caso di specie, perchè nel verbale si legge che l'aumento di capitale era già stato versato nelle casse sociali dai soli D. [redacted] prima dell'assemblea con finanziamenti infruttiferi e bonifici.

Nulla vieta che dei soci anticipino i finanziamenti per sottoscrizione di capitale di altri soci e che, ove costoro decidano di sottoscrivere, e versino, le anticipazioni vengano restituite, il che consente di coniugare il rispetto del diritto di opzione e l'esigenza di far prontamente fronte alle perdite e la stessa convenuta mostra di ben conoscere questa prassi quando in conclusionale dice "tale versamento era stato effettuato ovviamente sotto la condizione risolutiva dell'esercizio da parte dei signori L. [redacted] del diritto di opzione agli stessi spettante, esercizio che avrebbe dovuto manifestarsi in assemblea". Tale condizione - ovvia secondo la stessa convenuta - non è però presente nella delibera e, come s'è detto, è previsto per legge uno spatium deliberandi che non è stato rispettato.

La contrarietà a norma imperativa della delibera come adottata dall'assemblea, per la violazione del diritto di opzione, comporta la nullità dell'intera delibera del 28.6.2006: infatti non si può scindere l'aumento di capitale da quel che l'ha generato, cioè la riduzione del capitale per assorbire le perdite ed infatti la votazione è stata unica su tutti gli aspetti della operazione, come unica la discussione. Di conseguenza la nullità di una parte dell'operazione si riverbera nella nullità dell'intera delibera ed in effetti i soci, posti di fronte all'impossibilità di escludere gli odierni impugnanti, potrebbero decidere di non mettere ulteriori fondi nella società e porla in liquidazione, ovvero di operare in modo diverso ancora. Nè può qui la autorità giudiziaria imporre quale decisione dei soci una parte sola della delibera, che è stata unitariamente voluta come rimedio alle perdite, con salvaguardia della attività sociale, mentre la sola riduzione del capitale avrebbe come immediata conseguenza la necessaria liquidazione.

Segue per legge la condanna alle spese della convenuta, come da dispositivo; spese liquidate in assenza di notula.

Pqm

Disattesa od assorbita ogni altra e diversa domanda, eccezione o istanza, dichiara la nullità delle deliberazioni assunte dalla assemblea del 28.6.2006 della società Cis Plast srl e condanna tale società a rimborsare a R. [redacted], S. [redacted] ed A. [redacted] L. [redacted] le spese legali, che si liquidano in euro 800,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed euro 4.200,00 per onorari, oltre 12.5 % spese forfettarie, IVA e CPA.

Così deciso in data 28/12/2006 nella Camera di Consiglio della sezione OTTAVA SEZIONE dell'Ufficio TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Il Presidente Dott. FERNANDO CIAMPI
Il Giudice Relatore Dott. ENRICO CONSOLANDI

